



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 186 DATA COMUNICATO 06/05/2022

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 3077

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, composta dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini, e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 05 Maggio 2022**, ha assunto la seguente decisione:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. M.A.R.R.A.-S.FELICIANO**, IN MERITO ALLA GARA M.A.R.R.A.-S.FELICIANO - MANTIGNANA MONTEMALBE DISPUTATASI A SAN FELICIANO IL 26.03.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 158 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.04.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **PERDITA DELLA GARA CON RISULTATO DI 0-3;**

HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 05.05.2022, la seguente decisione:

Rileva questa Corte che il provvedimento del G.S. oggetto del presente reclamo, è stato emesso senza previa comunicazione del provvedimento di fissazione della data di assunzione della pronuncia alla A.S.D. M.A.R.R.A.-S.FELICIANO, soggetto interessato all'esito del procedimento.

Tale omissione ha precluso alla A.S.D. M.A.R.R.A.-S.FELICIANO l'eventuale invio al G.S. di memorie difensive e/o documenti, così come previsto dall'art. 67 n° 6 C.G.S., determinando la violazione del principio del contraddittorio di cui all'Art. 44 n° 1 C.G.S.

Ritenute applicabili nella fattispecie i principi di cui all'Art. 354 C.P.C., anche in virtù del generale rinvio di cui all'Art. 3 C.G.S.

P.Q.M.

Annulla la decisione impugnata, rinviando al G.S. affinché assuma la propria decisione previa comunicazione alla A.S.D. M.A.R.R.A.-S.FELICIANO del provvedimento di fissazione della data in cui verrà assunta detta decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, composta dall'Avv. Paolo Cutini, Vice Presidente, dall'Avv. Carlo Orlando e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 05 Maggio 2022**, ha assunto la seguente decisione:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **U.S.D. SUPERGA 48**, IN MERITO ALLA GARA SUPERGA 48 – S.VENANZO DISPUTATASI A SAN GIOVANNI DI BAIANO IL 03.04.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 158 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.04.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE CALANDRI CARLO FINO AL 30.06.2022.**

HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 05.05.2022, la seguente decisione:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti di gara ed il reclamo presentato dalla società, la Corte rileva che a seguito dell'audizione dell'arbitro, il quale ha confermato integralmente il proprio referto apportando specificazioni di tenore univoco, non sono emerse fatti che posso consentire una ricostruzione diversa da quella valutata dal G.S. in sede di irrogazione della sanzione che, invero, appare congrua e commisurata ai fatti descritti.

P.Q.M

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

Avv. Paolo Cutini

Avv. Carlo Orlando

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, composta dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini, e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 05 Maggio 2022**, ha assunto la seguente decisione:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **F.C.D. REAL VIRTUS**, IN MERITO ALLA GARA REAL VIRTUS - VALFABBRICA 1916 DISPUTATASI IL 10.04.2022;

HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 05.05.2022, la seguente decisione:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si respinge il reclamo in quanto non proposto al Giudice competente nelle forme di cui all'Art. 67 C.G.S.

P.Q.M

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, composta dall'Avv. Paolo Cutini, Vice Presidente, dall'Avv. Carlo Orlando e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 05 Maggio 2022**, ha assunto la seguente decisione:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. GRS TERNI PAPIGNO**, IN MERITO ALLA GARA VIRTUS BASCHI – GRS TERNI PAPIGNO DISPUTATASI A BASCHI IL 03.04.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 157 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 05.04.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MACERIA MICHELE FINO AL 30.09.2022.**

HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 05.05.2022, la seguente decisione:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte di essere certo circa l'identificazione del calciatore Maceria quale autore della pallonata scagliata nei suoi confronti. L'arbitro, peraltro, ha ribadito che il colpo non gli ha procurato dolore e che il calciatore, a fine gara, si è scusato per il suo gesto.

Ferma restando la gravità del gesto, la Corte ritiene che la sanzione debba essere ridotta nella squalifica fino al 30.06.2022, considerata l'assenza di lesioni nei confronti del direttore di gara nonché l'atteggiamento assunto a fine gara.

Non si ritengono applicabili nella fattispecie le disposizioni previste dal Consiglio Federale della FIGC – C.U. nr. 256/A del 27.01.2016.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Maceria Michele fino al 30.06.2022. Dispone non applicarsi le disposizioni previste dal Consiglio Federale della FIGC – C.U. nr. 256/A del 27.01.2016.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

Avv. Paolo Cutini

Avv. Carlo Orlando

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, composta dall'Avv. Paolo Cutini, Vice Presidente, dall'Avv. Carlo Orlando e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 05 Maggio 2022**, ha assunto la seguente decisione:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A1

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. FONTANELLE**, IN MERITO ALLA GARA ANGELANA 1930 - FONTANELLE DISPUTATASI A SANTA MARIA DEGLI ANGELI IL 09.04.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 165 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 13.04.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE CECCARINI LORENZO PER N° 7 GARE;**
- **AMMENDA DI € 400,00.**

HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 05.05.2022, la seguente decisione:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti ufficiali di gara emerge che alcuni sostenitori dell'ASD Fontanelle hanno tenuto per tutta la gara un comportamento non conforme ai canoni di correttezza; tale condotta merita adeguata sanzione, che tuttavia la Corte ritiene di poter contenere in Euro 200,00 di ammenda.

Anche per quanto riguarda il comportamento del calciatore Lorenzo Ceccarini, la ricostruzione operata dal Direttore di gara nel referto non giustifica l'entità della sanzione irrogata dal G.S., che appare eccessiva rispetto ai fatti contestati; la Corte riduce pertanto la squalifica a quattro giornate effettive di gara.

P.Q.M

In accoglimento del reclamo:

- **riduce l'ammenda alla Società ad Euro 200,00;**
- **riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Lorenzo Ceccarini a quattro giornate effettive di gara.**

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

Avv. Paolo Cutini

Avv. Carlo Orlando

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, composta dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Dott. Mauro Frioni e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 05 Maggio 2022**, ha assunto la seguente decisione:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. NOCERA UMBRA 2017**, IN MERITO ALLA GARA NOCERA UMBRA – BEVAGNA DISPUTATASI A NOCERA UMBRA IL 09.04.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 165 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 13.04.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MET HASANI ALESSANDRO PER N° 3 GARE.**

HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 05.05.2022, la seguente decisione:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sentito l'Arbitro della gara, lo stesso ha avuto modo di precisare che il calciatore Met Hasani Alessandro della ASD Nocera Umbra colpiva volontariamente con un pugno alla schiena ed a gioco fermo un calciatore della squadra avversaria.

Dopo tale condotta che ne comportava l'espulsione, il Direttore di gara ha precisato inoltre che lo stesso veniva anche fatto uscire dal terreno di gioco dal proprio allenatore al fine di evitare che la situazione potesse degenerare.

In relazione alla ricostruzione dei fatti, pertanto, la sanzione che risulta inflitta dal G.S. appare del tutto congrua ai fatti accaduti e corrispondente anche al minimo edittale previsto in merito dall'Art. 38 del C.G.S.

P.Q.M

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

Avv. Francesco Temperini Presidente

Dott. Mauro Frioni

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, composta dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini, e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 05 Maggio 2022**, ha assunto la seguente decisione:

UNDER 15 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **POL. VIRTUS FOLIGNO A.S.D.**, IN MERITO ALLA GARA VIRTUS FOLIGNO - FULGINIUM DISPUTATASI A FOLIGNO IL 02.04.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 158 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.04.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE ZAMPETTI ALESSANDRO PER N° 5 GARE.**

HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 05.05.2022, la seguente decisione:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Direttore di gara nel corso dell'audizione ha confermato il referto ed la dinamica dei fatti precisando che il colpo infertogli con il pallone non gli procurava dolore e che lo stesso calciatore porgeva immediatamente le sue scuse per il gesto.

Alla luce di quanto precede appare equo ridurre la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. a n° 4 giornate di gara.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Zampetti Alessandro a n° 4 giornate di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 06 MAGGIO 2022.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace